

LE MATRONE E I PAPPAGALLI

1. — « *Si quis virgines appellasset, si tamen ancillari veste vestitas, minus peccare videtur: multo minus, si meretricia veste feminae, non matrum familiarum vestitae fuissent. si igitur non matronali habitu femina fuerit et quis eam appellavit vel ei comitem abduxit, iniuriarum tenetur* ».

Il testo, che figura nei Digesti come estratto dal commentario di Ulpiano all'editto del pretore¹, è ben noto all'Interpol dei romanisti come una sorta di re degli evasori. Si crede di averne afferrato compiutamente il senso o di essere riusciti a depurare la parte genuina da quella eventualmente posticcia, e *tac*: con l'aiuto compiacente, non dirò addirittura con la complicità, di qualche studioso sopravvenuto, il passo sfugge di nuovo alla presa e si allontana beffardo dalla comprensione dei lettori.

L'ultimo investigatore ad occuparsi a fondo del testo ulpiano è stato il Raber, che lo ha sottoposto ad una perquisizione minuziosa ed ha fatto giustizia di molte inaccettabili interpretazioni altrui². Ma nel giro di pochi anni siamo stati già in due, sollecitati entrambi dalla lettura del contributo del Raber, a pronunciarci quasi contemporaneamente contro la tesi di quest'ultimo. Siamo stati il Wittmann³ ed io⁴, cia-

* In *Inezie di giureconsulti* (1978) 165 ss.

¹ Ulp. 57 ed. D. 47.10.15.15. Il frammento porta erroneamente l'*inscriptio* « 77 ed. », ma la collocazione nel libro 57 del commento editto di Ulpiano è sicura: cfr. LENEL, Ulp. 1352.

² F. RABER, *Frauentracht und « iniuria » durch « appellare »*: D. 47.10.15.15, in *St. Volterra* 3 (1969) 633 ss.; ID., *Grundlagen klassischer Injurienansprüche* (1969) 39 ss., con bibliografia. Nelle note seguenti sarà citato questo secondo lavoro.

³ R. WITTMANN, *Die Körperverletzung an Freien im klassischen römischen Recht* (1972) 30 ss.; ID., *Die Entwicklungslinien der klassischen Injurienklage*, in *ZSS.* 91 (1974) 314 ss. (lavoro che sarà citato in seguito). V. anche A. MANFREDINI, *Contributo allo studio dell' « iniuria » in età repubblicana* (1977) 184 s.

⁴ A. GUARINO, « *Ineptiae iuris Romani* » 3, in *Daube noster* (1974) 126 ss.

scuno senza sapere dell'altro ed entrambi, manco a dirlo, pervenendo a conclusioni diverse tra loro.

Verrebbe quasi quasi la voglia di passare una buona volta ad altro, se non fosse per la speranza, che è sempre l'ultima a morire.

2. — Così, all'ingrosso, in una traduzione che non può non essere alquanto approssimativa, ecco anzi tutto quanto dice Ulpiano. « Nell'ipotesi che taluno abbia rivolto parole di richiamo a delle fanciulle (*virgines*), ma queste erano vestite con abiti da schiave, si ritiene che egli pecchi di meno; molto di meno, se le donne erano vestite con abito da meretrici, e non da *matres familiarum*. Pertanto, se una donna non sia stata abbigliata da matrona e taluno le abbia fatto il pissi-pissi o ne abbia allontanato l'accompagnatore, (costui) è tenuto (con l'azione) di ingiurie ».

Le due prime ipotesi, quella di chi pecca « di meno » e quella di chi pecca « molto di meno » ancora, rendono evidente che qui Ulpiano non inizia un discorso, ma continua un discorso già incominciato. In un brano precedente quello in esame, che i compilatori dei *Digesta* hanno stranamente tralasciato di riprodurre⁵, il giurista deve avere presumibilmente esposto la fattispecie di base dell'*appellatio* (e del *comitem abducere*), la fattispecie in cui si pecca al cento per cento, senza attenuazioni di sorta. Facile, anzi facilissimo individuare con gli occhi della mente questa fattispecie. È ovviamente l'ipotesi di chi nei confronti di una donna vestita da donna per bene, cioè da *mater familias*, si comporti, come usa dirsi in Italia, da « pappagallo della strada »⁶.

Quello che si capisce poco, in connessione con quanto precede, è l'ultimo periodo, in cui si legge che « pertanto » (*igitur*), ove la donna

⁵ MOMMSEN, ahl., suppone che prima di questo paragrafo fosse riportato il testo dell'editto « *de adtemptata pudicitia* » (*infra* nt. 23). Comunque le lacune sono tutt'altro che rare all'interno di frammenti della compilazione giustiniana, anche quando essi sembrano, a tutta prima, riportare un discorso continuativo.

⁶ L'uso è registrato, sv. « pappagallo », dal *Diz. enciclopedico italiano*. A parziale giustificazione di questa noiosa, ma tutto sommato sana genia dei pappagalli, sia lecito richiamarsi a un brano del nostro duecentesco *Novellino* (nov. 16), in cui si racconta come « uno re fece nodrire un suo figliuolo dieci anni in luogo tenebroso », e così si continua: « Dopo il tempo detto lo fece trarre fuori, e innanzi lui fece mettere molte belle gioie e di molte belle donzelle, tutte cose nominando per nome. E dettoli le donzelle esser dimoni, e poi li domandaro qual d'esse (cose) li fosse piú graziosa, rispuose: — i dimoni — ».

non indossi vesti da matrona, colui che la disturba è processualmente tenuto a titolo di *iniuria*. Se la supposizione avanzata poco fa circa il contenuto del periodo scomparso dai *Digesta* è esatta, il tenore formale di quel periodo sfociava molto probabilmente nell'affermazione che il disturbatore di una donna in vesti di *mater familias*, o *matrona* che dir si voglia⁷, « *iniuriarum (actione) tenetur* »; ciò posto, le due ipotesi in cui, disturbando una passante, si delinque « di meno », assai difficilmente potevano dar luogo all'affermazione « consequenziale », ancorata cioè ad un « *igitur* », per cui il disturbatore « *iniuriarum (actione) tenetur* ». Partito per segnalare una differenza tra l'ipotesi di base e le ipotesi successive, Ulpiano sarebbe stranamente approdato ad una conclusione identica per tutte le ipotesi.

Di qui la vastissima gamma delle letture finora operate. Alcuni ritengono che Ulpiano avrebbe scritto « *iniuriarum (actione) non tenetur* » e che il « *non* » sia saltato via nel séguito delle trascrizioni; altri opinano che egli non abbia scritto l'« *igitur* » che rovina tutto, pensano cioè che l'« *igitur* » sia stato inserito nel testo da un lettore per verità piuttosto imbecille; altri sostengono che l'ultimo periodo si riferisse, nella stesura genuina, alle donne con abito da matrona, e non a quelle « *non matronali habitu* », e che dunque sia stato interpolato, da qualche altro lettore piuttosto imbecille, il « *non* »; altri ancora pensano che tutto vada a posto, sol che si inserisca un « *vix* » prima di « *tenetur* », supponendo con ciò che Ulpiano abbia detto che il disturbatore di donne in abito non matronale è responsabile, sí, ma appena appena; altri infine ipotizzano che della questione il giurista classico si lavasse le mani e

⁷ Sul senso corrente (ed estensivo) di « *mater familias* » e « *matrona* », per tutti: W. KUNKEL, *shv.*, in *PWRE*. 14.2 (1930) 2183 s.; W. WOLODKIEWICZ, « *Materfamilias* », in *Czasopismo Prawno-Historyczne* 16.1 (1964) 103 ss. Cfr. Ulp. 59 ed. D. 50.16.46.1: « *Matrem familias accipere debemus eam, quae non inhoneste vixit: matrem enim familias a ceteris feminis mores discernunt atque separant. proinde nihil intererit, nupta sit an vidua, ingenua sit an libertina: nam neque nuptiae neque natales faciunt matrem familias, sed boni mores*. V. tuttavia Fest. sv. « *Materfamiliae* » (p. 112 L.) (... *non ante dicebatur, quam vir eius paterfamiliae dictus esset; nec possunt hoc nomine plures in una familia praeter unam appellari. sed nec vidua hoc nomine, nec, quae sine filiis est, appellari potest*). Le due visuali sono indubbiamente diverse (una piú larga e l'altra piú restrittiva), ma la radice è la stessa: *mater familias* non è solo la donna esente da *patria potestas* altrui, ma può essere anche una *filia familias* unita in matrimonio, e la sua specie piú propria è appunto quella della onesta sposa e madre.

che il periodo terminasse con un bel punto interrogativo⁸. E non è finita. Al testo ha dedicato una rapida esegesi anche il Beseler, il quale ha contestato la giuridicità dell'uso di « peccare », verbo che riguarderebbe azioni riprovevoli solo sul piano morale, ed ha ridotto il discorso genuino del giurista Ulpiano ad un « *si non matronali habitu femina fuerit, qui eam appellavit vel ei comitem abduxit iniuriarum non tenetur* »⁹. Soluzione indubbiamente semplicistica, ma non tanto semplicistica quanto quella suggerita dal Raber, il quale si libera da ogni difficoltà, immaginando che tra il secondo e il terzo periodo siano caduti, nella vicenda delle trascrizioni, alcuni righe in cui Ulpiano avrebbe rilevato che ai suoi tempi, purtroppo, le matrone romane non sempre evitavano di andar vestite come altrettante prostitute, esponendo con ciò i pappagalli della strada al pernicioso errore di trattarle come tali e di sentirsi poi condannare, svelato l'equivoco, per *iniuria* in persona di una *mater familias*¹⁰.

E se il testo fosse tutto genuino? L'ipotesi non è da escludersi alla leggera. Lungo questa direttrice, il Pernice ha sostenuto che chi « *appellat* » una matrona in vesti da meretrice è responsabile a pieno titolo di *adtemptata pudicitia*, e quindi di *iniuria*, perché quel che conta non è la sua scusabilità subbiettiva, ma l'aggressione da lui obbiettivamente (e non involontariamente) effettuata alla *pudicitia* della matrona¹¹. Solo formalmente diversa da questa del Pernice è la teoria del Wittmann, il quale distingue tra responsabilità in base all'*edictum* « *de adtemptata pudicitia* » e responsabilità in base all'editto generale « *de iniuriis* » e assume che il disturbatore di una passante vestita da schiava o da meretrice non è certo responsabile in base al primo editto, ma è comunque responsabile, se la passante si rivela essere una matrona, in base all'*edictum generale*¹². Infine si potrebbe anche dire che, essendo l'*actio*

⁸ Per le indicazioni relative: RABER (nt. 2) 40 ss.

⁹ G. BESELER, *Beiträge z. Kr. röm. RQuellen*, in *ZSS.* 66 (1948) 346 s. Ma v. *contra*: RABER (nt. 2) 49.

¹⁰ RABER (nt. 2) 51 s.

¹¹ A. PERNICE, *Labeo, Römisches Privatrecht im ersten Jhdt. der Kaiserzeit* 2.1² (1895) 31 e nt. 4. Osserva giustamente il RABER (nt. 2) 43, che il ragionamento fatto per la donna vestita da meretrice non vale comunque per la donna vestita da schiava (sulla quale il Pernice sorvola).

¹² WITTMANN (nt. 3) 316 ss. Questa tesi cerca di farsi forte, in ogni caso, con un'inaccettabile interpretazione di « *minus* (e *multo minus*) *peccare videtur* », che il Wittmann interpreta come altrettante negazioni (la seconda ancora più recisa della

iniuriarum un'azione « *in aequum concepta* », in forza della quale il giudicante deve di volta in volta stabilire quale ammontare di condanna sia equo addossare al colpevole¹³, è proprio vero che il pappagallo stradale può essere sempre condannato in base all'*actio iniuriarum*: infatti, persino se il discorso capzioso è rivolto ad una donna in paramenti da meretrice, il delitto, anche se il giudice rileverà che si è peccato « *multo minus* », c'è¹⁴.

Ma l'esame delle ultime tre soluzioni, oltre che della ipotesi avanzata dal Raber, esige un maggiore approfondimento del delitto di *adtemptata pudicitia* e della sua connessione col delitto di *iniuria*.

3. — L'insegnamento comune è questo. Verso la metà del secondo secolo avanti Cristo il pretore urbano, superando la greve e antiquata disciplina delle XII tavole in materia di offese personali, emanò un editto « *de iniuriis aestimandis* », col quale prometteva alle vittime di *iniuria* un'azione (l'*actio iniuriarum aestimatoria*) volta ad ottenere dal giudicante il « *quantum ei (bonum et) aequum videbitur* »¹⁵. Il passo avanti era notevole, ma per *iniuria* si intendeva pur sempre, sulle orme della legge decemvirale, l'offesa arrecata ad altri con mezzi fisici, solitamente con pugni o bastonate¹⁶. Per tale motivo nei cento anni che

prima) della esistenza di un « *peccatum* » ai sensi dell'editto « *de adtemptata pudicitia* »: negazioni espresse da Ulpiano, secondo il nostro autore, « in komparativer Sprachweise », alla maniera (inversa) cioè di un « *verius puto* » (cfr. 317 e nt. 86). L'errore peraltro è evidente. Mentre « *verius puto* » significa l'adozione di una certa soluzione tra due soluzioni diverse, una positiva ed una negativa, « *minus peccat* » e « *multo minus peccat* » sono locuzioni che si riferiscono ad una soluzione unica, quella di un soggetto che « *peccat* », e vengono usate esclusivamente per la diversificazione delle attività in ordine al *quantum* di colpevolezza di ciascun delinquente.

¹³ Sulle *actiones in (bonum et) aequum conceptae*: GUARINO, *Diritto privato romano*⁵ (1976) n. 18.4.5. Più in particolare: A. GUARINO, « *Actiones in aequum conceptae* », in *Labeo* 8 (1962) 7 ss.

¹⁴ Completamente fuori strada, su questo punto, il WITTMANN (nt. 3) 320.

¹⁵ Da ultimo, sul tema: MANFREDINI (nt. 3) *passim*; U. VON LÜBTOW, *Zum römischen Injurienrecht*, in *Labeo* 15 (1969) 131 ss., spec. 154 ss.; J. PLESCIA, *The development of « iniuria »*, in *Labeo* 27 (1977) 271 ss.

¹⁶ La *demonstratio* della formula-tipo è, sia pur malamente, riportata in modo significativo da Coll. 2.6.4: *Certum non dicit, qui dicit pulsatum se sive verberatum. sed et partem corporis demonstrat et quem in modum, pugno puta aut iuste an lapide, sicut formula proposita est: « quod Auli Ageri mala pugno percussa est ». illud non cogitur dicere, dextra an sinistra, nec qua manu percussa sit.* Cfr. anche Gai 4.60,

seguirono, sino alla *lex Cornelia de iniuriis* dell'81 a. C.¹⁷, furono emanati altri editti specifici, i quali estesero il regime del primo editto, quello che ormai veniva sempre più largamente qualificato come « *edictum generale de iniuriis* », a fattispecie di « *contumeliae* », cioè di offese non materiali, ma parimenti lesive della dignità sociale delle vittime¹⁸. Tra tali editti specifici, sempre secondo l'insegnamento comune, vi fu l'*edictum de ademptata pudicitia*, cui sembra essere dedicato il lungo brano ulpiano riportato da D. 47.10.15.15-24¹⁹.

Per verità, nessuna tra le fonti di cui disponiamo attesta o fa intuire che la rubrica ufficiale del nostro editto fosse proprio « *de ademptata pudicitia* »²⁰. Personalmente io ne dubito e dubiterei anche del punto che tutte le ipotesi illustrate da Ulpiano siano state esplicitamente inserite nell'albo del pretore sin dall'età repubblicana. Ma la discussione ci porterebbe lontano e qui non è proprio il caso di impegnarsi²¹. Diamo dunque per scontato, seguendo nei limiti del ragionevole la ricostruzione del Lenel²², che il passo ulpiano riportato da

Sen. de ben. 2.35.2, Suet. Vitell. 7, nonché Plaut. Asin. 2.2.104. Sul « *generale edictum* »: LENEL, EP. § 190.

¹⁷ Cfr. Paul. 5.4.8 e ROTONDI, *Leges publicae populi Romani* (rist. 1962) 359. V. anche VON LÜBTOW (nt. 15) 157.

¹⁸ Per la ricostruzione di questi editti: LENEL, EP. § 191-197.

¹⁹ LENEL, EP. § 192. Ma v. già M. VOIGT, *Röm. Rechtsgeschichte* 1 (1892) 702.

²⁰ Il LENEL, EP. 400 e nt. 16, lo argomenta sopra tutto da Ulp. 57 ed. D. 47.10.15.20-23 e da Paul. 55 ed. D. 47.10.10. Ma il fatto che i commentatori unificassero per breviloquenza le fattispecie nella dizione « *ademptata pudicitia* » non significa che così fosse intestato l'editto.

²¹ Si tratterebbe di rimescolare il problema della così detta « codificazione » adrianea dell'*edictum perpetuum*: codificazione cui la dottrina dominante, basandosi su attestazioni ambigue di età postclassica, crede e continua a credere, malgrado gli sforzi che vado compiendo da trenta anni, in una serie ormai non breve di articoli e note, per convincerla che la « codificazione » è soltanto una leggenda generata dal fatto verosimile, ma di limitato spessore, che Adriano chiese ed ottenne un *senatusconsultum* di fissazione « *ne varietur* » del testo dell'*edictum provinciale*. Cfr., sul punto: GUARINO, *Storia del diritto romano*⁵ 431 ss., e, ultimo tra i miei saggi, A. GUARINO, *La formazione dell' « edictum perpetuum »*, in ANRW. 2.13 (1980) 3 ss.

²² La ricostruzione del Lenel è in gran parte fondata su I. 4.4.1: *Iniuria autem committitur non solum, cum quis pugno puta aut fustibus caesus vel etiam verberatus erit, sed etiam si cui convicium factum fuerit, sive cuius bona quasi debitoris possessa fuerint ab eo, qui intellegebat nihil eum sibi debere, vel si quis ad infamiam alicuius libellum aut carmen scripserit composuerit ediderit dolove malo fecerit, quo quid eorum fieret, sive quis matrem familias aut praetextatum praetextatamve adsectatus fuerit, sive [cuius] {a quo alicuius} pudicitia ademptata esse dicetur: et*

D. 47.10.15.15 continuasse un discorso aperto con un « *ait praetor* » e con la trascrizione letterale di un editto nel quale si prometteva la tutela dell'*actio iniuriarum* contro chi avesse compiuto *adversus bonos mores*, nei confronti di una *mater familias* o di un *praetextatus*, una di queste tre azioni: *appellare*, *comitem abducere*, *adsectari*²³.

« *Appellare* », come già abbiamo facilmente intuito²⁴, è il rivolgere voci o gesti di richiamo al passante o alla passante: voci o gesti che, senza giungere all'evidenza ingiuriosa del linguaggio chiaramente turpe²⁵, siano contrari ai « *boni mores* », cioè contrari al comune senso del pudore²⁶. « *Comitem abducere* » è l'indurre sconvenientemente, riu-

denique aliis pluribus modis admitti iniuriam manifestum est. Questo testo riproduce, con molte aggiunte, Gai 3.220: *Iniuria autem committitur non solum cum quis pugno puta aut fuste percussus vel etiam verberatus erit, sed etiam si cui convicium factum fuerit, sive quis bona alicuius, quasi debitoris sciens eum nihil sibi debere proscripserit, sive quis ad infamiam alicuius libellum aut carmen scripserit, sive quis matrem familias aut praetextatum adsectatus fuerit, et denique aliis pluribus modis.* Come si vede, ambedue i passi parlano dell'*adsectari* (ma le Istituzioni di Giustiniano ne fanno oggetto, oltre la *mater familias* ed il *praetextatus*, anche la *praetextata*, la quale viene con ciò distaccata dalla nozione di *mater familias* e viene inoltre stranamente rivestita anch'essa, malgrado il sesso femminile, di *toga praetexta*) e nessuno dei due parla specificamente di *appellare* e di *comitem abducere*, mentre le Istituzioni di Giustiniano configurano una « *pudicitia ademptata* ». Nel testo edittale congetturato dal Lenel, sul presupposto della codificazione adrianea (*retro* nt. 21), si rifiuta la fattispecie del « *pudicitiam ademptare* » e si esplicitano le ipotesi del *comitem abducere*, dell'*appellare* e dell'*adsectari*, senza nessuna difficoltà ad indicare tra i soggetti passivi la *praetextata*: v. *infra* nt. 23.

²³ LENEL, EP. § 192: « *Si quis matrifamilias aut praetextato praetextataeve comitem abduxisse, sive quis eum eamve adversus bonos mores appellasse adsectatusve esse dicetur...* ». Cfr. Ulp. D. 47.10.15.19: *Tenetur hoc edicto non tantum qui comitem abduxit, verum etiam si quis eorum quem appellavisset adsectatusve est.*

²⁴ *Retro* n. 2.

²⁵ Ulp. D. 47.10.15.20-21: *Appellare est blanda oratione alterius pudicitiam ademptare: hoc enim non est convicium, sed adversus bonos mores ademptare. Qui turpibus verbis utitur non temptat pudicitiam, sed iniuriarum tenetur.* In altri termini: chi pronuncia maleparole e dice sconcezze, senza tanti peli sulla lingua, commette ingiuria a tutto sesto, dimodoché sarebbe ridicolo stare ad indagare se ha agito *contra bonos mores*.

²⁶ Ulp. D. 47.10.15.23: *Memnisse autem oportebit non omnem, qui adsectatus est, nec omnem, qui appellavit, hoc edicto conveniri posse (neque enim si quis colludendi, si quis officii honeste faciendi gratia id facit, statim in edictum incidit), sed qui contra bonos mores hoc facit.* Il carattere glossematico della nota esplicativa inserita tra parentesi mi sembra evidente.

scendovi²⁷, ad allontanarsi dalla *mater familias* o dal *praetextatus* e ad andare per altra strada l'individuo che sia stato destinato a scortarli, secondo un uso della gente-bene romana che si è perpetuato sino agli inizi del secolo con la ben nota istituzione dello « chaperonnage »²⁸. « *Adsectari* » è infine il seguire in silenzio, ma con fastidiosa e allusiva insistenza, la persona dell'uno o dell'altro sesso che costituisce l'evidente oggetto di un pappagallesco interesse²⁹. Tre attività che, è chiaro, possono svolgersi solo in strada o in luogo di pubblico transito e che inoltre, è ben chiaro anche questo, hanno in sé e nelle loro modalità di attuazione qualcosa di equivoco, di incerto, di approssimativo, per cui non possono essere identificate a colpo d'occhio e sicuramente come ingiuriose per il « soggetto passivo ».

Fermiamoci appunto sui soggetti. Le fonti lasciano intendere senza ombra di dubbio che per il diritto romano, come del resto è ancora di molti diritti moderni, il soggetto attivo altri non era e non poteva essere che un maschio adulto senza limiti di età³⁰. Quanto ai soggetti passivi, attenzione. In prima schiera figurano le « *matres familiarum* », termine che nel linguaggio corrente sta ad indicare tutte le donne libere, di qualunque età esse siano³¹, essendo, beninteso, scontato che i maschi romani, adottando i precetti che furono più tardi ribaditi da Cecco Angiolieri, prediligevano le donne « giovani e leggiadre »³². Dopo le

²⁷ Cfr. Ulp. D. 47.10.15.17-18: *Abduxisse videtur, ut Labeo ait, non qui abducere comitem coepit, sed qui perfecit, ut comes cum eo (ea?) non esset. Abduxisse autem non tantum is videtur, qui per vim abduxit, verum is quoque, qui persuasit comiti, ut eam desereret.*

²⁸ Cfr. Ulp. D. 47.10.15.16: *Comitem accipere debemus eum, qui comitetur et sequatur et (ut ait Labeo) sive liberum sive servum, sive masculum sive feminam. et ita comitem Labeo definit: « qui frequentandi cuiusque causa ut sequeretur destinatus in publico privatoque abductus fuerit ». inter comites utique et paedagogi erunt.*

²⁹ Cfr. Ulp. D. 47.10.15.22: *Aliud est appellare, aliud adsectari: appellat enim, qui sermone pudicitiam adtemptat, adsectatur, qui tacitus frequenter sequitur: adsiduo (adsiduo?) enim frequentia quasi praebet nonnullam infamiam.* Questo testo è quello che più chiaramente mostra come l'*adtemptata pudicitia* fosse vista da Ulpiano essenzialmente nell'*appellare*.

³⁰ Cfr., a conferma, Ulp. D. 47.10.15.24: *Sponsum quoque ad iniuriarum actionem admittendum puto: etenim spectat ad contumeliam eius iniuria, quaecumque sponsae eius fiat.*

³¹ V. retro nt. 7.

³² Alludo al notissimo sonetto « S' i' fosse fuoco, arderei 'l mondo » di quello che è stato definito da alcuni il Rutebeuf o il Villon italiano. Ma non tutti i Romani avevano le sane disposizioni dell'Angiolieri: o per curiosa perversione o, più

donne, ma non a molte lunghezze di distanza, vengono i « *praetextati* », cioè i fanciulli liberi di età inferiore ai 17 anni e rivestiti, di regola, della *toga praetexta*³³. Infine, anche se l'editto « *de ademptata pudicitia* » non li indicava, dobbiamo ammettere che fossero coinvolti nel giuoco le schiave e i giovani schiavi, molto pregiati dai Romani come « *remedium concupiscentiae* » (o « *tentiginis* », che dir si voglia)³⁴, e

spesso, per calcolo, se la facevano talvolta anche con le brutte e le vecchie. Prescindendo da casi dubbi, quale quello di Elio Seiano, che divenne per motivi di carriera l'amante di Livia, sorella di Germanico e moglie di Tiberio (donna bruttina da giovane, certo, ma che poi « *pulchritudine praecellebat* »: Tac. *ann.* 4.3.3) o quello di M. Salvio Otone, che per ingraziarsi Nerone si sobbarcò ai vezzi di una liberta vecchia e quasi decrepita che era molto introdotta a corte (Suet. *Otho* 2), l'esempio più noto di « gigolo » è costituito da Gillone, personaggio solitamente ritenuto autentico, che si incontra nella prima satira di Giovenale (Iuven. *sat.* 1.37.41). Intrepido amatore, Gillone apparteneva alla schiera privilegiata di « quelli che si guadagnano i testamenti con le nottate » (« *qui testamenta merentur noctibus* ») e che arrivano alle stelle per una « via del successo che oggi è la migliore fra tutte »: *in coelum quos evehit optima summi / nunc via processus: vetulae vesica beatae*. Fine conoscitore del *ius civile*, Giovenale spiega anche perché l'asse ereditario della vecchia benestante, della « *vetula beata* », sia andato per gli undici dodicesimi (il *deunx*) a Gillone e solo per un misero dodicesimo (per un'uncia, anzi per un'unciola) al suo inefficiente rivale Proculejo: *Unciolam Proculeius habet, sed Gillo deuncem. / partes quisque suas: ad mensuram inguinis heres*. Su Gillone e sul problema della sua identificazione, da ultimo: J. GÉRARD, *Juvénal et la réalité contemporaine* (1976) 48 ss.

³³ *Praetextata aetas* chiama la prima adolescenza Gell. *N. A.* 1.23.18, alludendo con ciò a maschi e femmine, liberi e schiavi. Quanto alle ragioni per cui i *praetextati*, se ben fatti, venivano messi insieme alle *mulieres*, esse sono purtroppo ovvie. Cfr., ad esempio, Iuven. 10.306-309: *Nullus ephebum / deformem saeva castravit in arce tyrannus, / nec praetextatum rapuit Nero loripedem nec / strumosum atque utero pariter gibboque tumentem* (« Il tiranno non ha mai castrato nella sua bieca reggia un efebo che fosse deforme, né mai Nerone ha rapito un pretestato che fosse sciancato o scrofoloso o che fosse gonfio nel ventre o per la gobba »).

³⁴ La cosa è risaputa. Plutarco (*Cat.* 24) narra che l'austero Catone, mortagli la moglie quando era già verso i settanta, si industriò attivamente con una fanciulla: solo quando la relazione fu scoperta dal figlio, si decise a sposare la figlia del suo cliente Salonio, da cui ebbe Catone Saloniano, il nonno di Catone Uticense. La prassi è teorizzata da Hor. *Sat.* 1.2.116-119: *Tument tibi cum inguina, num si / ancilla aut verna est praesto puer, impetus in quem / continuo fiat, malis tentigine rumpi? / non ego: namque parabilem amo venerem facilemque*. Del resto, nel sec. IV d. C., il castissimo Paolino di Pella confessava nell'*Eucharisticos* di essersi lasciato tentare in gioventù dai piaceri della carne, ma aggiungeva compiaciuto di aver sempre evitato le donne libere, accontentandosi delle fantesche di casa (*euchar.* 166: *contentus domus inlecebris famulantibus uti*). Cfr. anche Ulp. *D.* 47.10.9.4 (*infra* nt. 36).

ciò anche in forza dell'editto « *de iniuriis quae servis fiunt* », riportato testualmente da un altro passo di Ulpiano³⁵.

Vi è ancora una cosa, molto importante, da porre in evidenza, per quanto attiene ai soggetti passivi e per quanto attiene, di riflesso, alla configurazione dell'intera figura delittuosa. Il pretore non esigeva che la *mater familias* e il *praetextatus* fossero concretamente incorrotti e che l'azione del soggetto attivo fosse concretamente volta a corromperli. Certo questa può essere la prima impressione dello studioso, sopra tutto quando volga lo sguardo a certi testi in cui si parla di un soggetto attivo che « *impudicos facere adtemptavit* » i personaggi oggetto della sua attenzione³⁶, o in cui si afferma che l'*adtemptata pudicitia* si realizza « quando si fa in modo che (il soggetto passivo) da pudico diventi impudico »³⁷. Tuttavia, a rifletter meglio, la configurabilità del nostro delitto come tentativo di corruzione, o anche solo come delitto « di pericolo » in persona di un uomo o di una donna incorrotti³⁸, non ha un consistente fondamento di attendibilità. Lasciando da parte gli schiavi, maschi e femmine, per i quali abbiám visto che deve ragionarsi in sede di analogia col trattamento delle persone libere, è facile, ed è anche doveroso, rilevare, in ordine a queste ultime, che il pretore dichiarava guerra all'*appellare*, al *comitem abducere* e all'*adsectari* non in quanto fossero atti lesivi della specifica moralità della *mater familias* o del *praetextatus*, ma in quanto superassero i limiti consentiti, in via generale, dai « *boni mores* » e cioè, lo abbiamo detto poco fa, dal comune senso del pudore. Vero è che Ulpiano, nel passo di cui ci stiamo occupando, parla di « *virgines* », ma non esaltiamoci: nel lessico romano la

³⁵ Ulp. 57 ed. D. 47.10.15.34 (cfr. LENEL, EP. § 149): *Praetor ait: « Qui servum alienum adversus bonos mores verberavisse deve eo iniussu domini quaestionem habuisse dicetur, in eum iudicium dabo. item si quid aliud factum esse dicetur, causa cognita iudicium dabo. »*. Si noti che Gai 3.222, il quale specifica che l'*iniuria* non è fatta al *servus* ma al *dominus*, non sembra avere chiaramente conoscenza della seconda clausola edittale e sembra dire che in tal caso l'*actio iniuriarum* deve essere concessa di volta in volta: *... at si quis servo convicium fecerit vel pugno eum percusserit, non proponitur ulla formula nec temere petenti datur*. Sul tema: WITTMANN (nt. 3) 339 ss.

³⁶ V. retro nt. 25 e Ulp. 57 ed. D. 41.10.9.4: *Si quis tam feminam quam masculum, sive ingenuos sive libertinos, impudicos facere adtemptavit, iniuriarum tenebitur, sed et si servi pudicitia adtemptata sit, iniuriarum locum habet*. Sul testo: RABER (nt. 2) 50 s.; WITTMANN (nt. 3) 317.

³⁷ Paul. 55 ed. D. 47.10.10: *Adtemptari pudicitia dicitur, cum id agitur, ut ex pudico impudicus fiat*.

³⁸ Per le opinioni della dottrina, rinvio ancora una volta a RABER (nt. 2) 39 ss.

nozione di « *virgo* » è estremamente comprensiva³⁹ e sarebbe d'altronde ridicolo immaginare che, almeno per le donne, si dovesse procedere, prima di ammetterle all'esercizio dell'*actio iniuriarum* contro il disturbatore, ad una acconcia *inspectio corporis*.

Insomma, senza con ciò escludere che il disturbatore di donne e fanciulli potesse farla franca provando in giudizio che la vittima delle sue attenzioni era in realtà un fiore di dissolutezza, quel che contava era la dignità sociale della *mater familias* e del *praetextatus*. Dignità rivelata essenzialmente dal suo modo di vestire e di comportarsi: dalla sua *vestis* e sopra tutto dal suo *habitus*⁴⁰.

4. — Perché (rieccoci al passo di Ulpiano) i Romani avevano modi di vestire e di comportarsi diversi a seconda del loro sesso, della loro età, delle loro occupazioni, del loro livello sociale. Cosa tipica, del resto, di qualunque popolo, sopra tutto nel passato.

Non che andassero attorno in divisa, secondo pretese più o meno grottesche che ogni tanto fanno qua e là capolino nella storia dei popoli. I Romani tendevano peraltro a caratterizzarsi nel vestito, nell'agghindatura e nel portamento, in aderenza a tutta la varia tipologia sociale dei tempi in cui vivevano⁴¹. Incontrare uno sconosciuto in istrada implicava dunque, a guardarlo con attenzione, farne la conoscenza a metà. È ciò tanto a maggior ragione, in quanto l'inclinazione a travestirsi, salvo che a scopi illeciti o per effetto di penose deviazioni psichiche, era molto minore, sembra, che non al giorno d'oggi⁴².

³⁹ Per convincersene basta un'occhiata ai vocabolari. Comunque nel primo periodo di D. 47.10.15.15 si parla di « *virgines* » in sede casistica, per dire « donne giovani e leggiadre » nel senso di cui *retro* nt. 32, ma poi si passa a parlare genericamente di « *feminae* ».

⁴⁰ Oltre i vocabolari generali, cfr. il *VIR. shv.* L'uso di « *habitus matronalis* » da parte di Ulpiano rende ancora più evidente l'arbitrarietà del ragionamento esposto dal WITTMANN (nt. 2) 315 ss., per dimostrare che soggetti passivi del delitto di *adtemptata pudicitia* erano, in linea di principio, tutte le *matres familiarum*, anche se non vestite da matrona, nonché i giovinetti e le giovinette (?) in *toga praetexta*, e per sostenere altresì che le « *virgines* » del fr. 15.15, non essendo rivestite di *toga praetexta*, non danno luogo all'editto *de adtemptata pudicitia*.

⁴¹ Sul tema è ancora utile la consultazione di MARQUARDT-MAU, *Das Privatleben der Römer* 1² (1886, rist. 1964) 475 ss. (*vestimenta*), 550 ss. (vestiti maschili), 573 ss. (vestiti femminili), 44 nt. 1 (vestiti delle meretrici). Da ultimo: F. KOLB, *Zur Statussymbolik im antiken Rom*, in *Chiron* 7 (1977) 239 ss.

⁴² Sul tema: A. GUARINO, « *Senatores boni viri* », in *Atti Acc. Pontaniana* 21 (1972) 148 s.

Ove ciò si tenga presente, non deve stupire *a priori*, o esser giudicata comunque singolare, la distinzione che si fa nel nostro testo tra donne vestite da *mater familias*, donne vestite da schiave e donne vestite da meretrici. E ciò per due motivi: in primo luogo, perché la tripartizione delle rappresentanti del sesso femminile in matrone, serve e prostitute era usuale in Roma; in secondo luogo, perché le tre categorie sociali erano riconoscibili a colpo d'occhio dalle vesti che solevano portare.

Matrone, serve e prostitute. Chi non ricorda, a questo proposito, uno per tutti, la famosa satira seconda di Orazio?⁴³ Ivi il poeta, come ricorderete, deplora coloro che si danno da fare con le donne, o almeno con le donne non proprie, perché, dice, « sperperare la propria buona fama, consumare il patrimonio avito è in ogni caso un male »⁴⁴, e incalza: « che differenza c'è se pecchi addosso ad una matrona, a una schiava oppure a una battona? »⁴⁵. Non vi è differenza, certo; ma, posto che dal peccato non ci si sappia astenere, meglio è, dice il saggio Orazio, evitare con cura la matrona, sopra tutto se maritata, la quale ti espone a rischi gravissimi e, con il carattere di certi mariti, addirittura agghiaccianti⁴⁶, mentre è tanto più sicura la « *merx in classe secunda* », la merce di seconda qualità⁴⁷, e l'austero Catone, vecchiando imprevedibile, addirittura encomiò « divinamente », ai suoi tempi, un giovane che vide uscire da un lupanare piuttosto che dalla casa di una donna della buona società⁴⁸. Anche se la satira è stata scritta prima della

⁴³ Hor. Sat. 1.2 (« *Ambubaiarum collegia, pharmacopolae* »).

⁴⁴ Ivi 61-62: *Bonam deperdere famam, / rem patris oblimare, malum est ubi cumque.*

⁴⁵ Ivi 62-63: *Quid inter / est in matrona, ancilla, peccesne togata?*

⁴⁶ Ivi 41-46: *Hic se praecipitem tecto dedit; ille flagellis / ad mortem caesus; / fugiens his decedit acrem / praedonum in turbam; dedit hic pro corpore nummos; / hunc perminxerunt calones; quin etiam illud / accidit, ut quidam testis caudamque salacem / demeteret ferro.*

⁴⁷ Ivi 47-49: *Tutior at quanto merx est in classe secunda, / libertinarum dico, Sallustius in quas / non minus insanit, quam qui moebatur.* (No, il Sallustio di Orazio non era lo storico, il quale ai tempi della pubblicazione del primo libro delle satire era notoriamente in rapporti adulterini con una matrona, Fausta, moglie di Milone).

⁴⁸ Ivi 31-35: *Quidam notus homo cum exiret fornice, « macte / virtute esto » inquit sententia dia Catonis, / « nam simul ac venas inflavit taetra libido, / huc iuvenes aequum est descendere, non alienas / permolere uxores ».* Non è dato sapere se l'episodio avvenne durante la censura, ma per verità Catone fu, come è ben

*lex Iulia de adulteriis*⁴⁹, essa coglie visibilmente alcune differenziazioni che già dovevano essere ben precise e salde nella società del primo secolo avanti Cristo e sulle quali la *lex Iulia* impiantò poi la sua ben nota regolamentazione dell'adulterio, dello stupro e dell'incesto, tuttora in vigore ai tempi di Ulpiano⁵⁰.

Per quanto riguarda le vesti, e più in generale le fogge adottate dalle donne romane, non vi è dubbio che la mutevolezza e i capricci della moda imperversavano anche a Roma, ma è sicuro che la tripartizione di cui sopra si rifletté sempre, abbastanza chiaramente, nei modi di vestire e di acconciarsi. Anche qui Orazio può esserci di aiuto, senza contare le molte altre fonti⁵¹. È noto che le donne portarono anch'esse la toga, come gli uomini, solo in quel tempo antichissimo che i germanici chiamano talvolta, la « Olimzeit », il tempo dell'« olim »⁵². In tempi « storici » le donne oneste e dabbene se ne astennero, mentre indossavano la toga solo, costrettevi a titolo di punizione, le adulate e, a prescindere da queste, quasi come abito professionale, le prostitute, dette appunto usualmente anche « togate »⁵³. Tolta di mezzo la toga, le matrone, oltre che dalle agghindature, dagli anelli, dai monili e, beninteso, dal portamento appunto « matronale », si facevano riconoscere dalla spessa stola bandata di porpora che scendeva loro sino ai piedi e che non permetteva, ahimé, certe analisi essenziali: « *matronae praeter faciem nihil cernere possis, cetera, ni Catia est, demissa veste tegentis* »⁵⁴.

noto, spiritualmente censore per tutta la vita. Solo va aggiunto a quanto dice Orazio che successivamente Catone incontrò ancora più volte quel giovane all'uscita da quel lupanare e alla fine gli disse: « Ragazzo mio ti ho lodato perché tu venissi qui ogni tanto, non perché vi pigliassi casa » (cfr. Porphir. ahl., ps.-Acro ahl.).

⁴⁹ La pubblicazione della prima raccolta di satire avvenne negli anni quaranta a. C.: SCHANZ-HOSIUS, *Gesch. d. röm. Literatur* 2^a (1935) 117 ss.

⁵⁰ La materia è estremamente complessa nei particolari, anche per le interferenze tra la *lex Iulia de adulteriis*, la *lex Iulia de maritandis ordinibus* e la *lex Papia Poppaea nuptialis*. Cenni e bibliografia in KASER, *Röm. Privatrecht* 1² (1971) 328 s.

⁵¹ Per un cenno: RABER (nt. 2) 46 ss.

⁵² Varr. *ap. Non.* 541.2-4: *Olim toga fuit commune vestimentum et diurnum et nocturnum et muliebre et virile.*

⁵³ Cfr. ad es. Hor. *sat.* 1.2.63 (*retro* nt. 45) e 82.

⁵⁴ Hor. *sat.* 1.2.94-95 (quanto a Catia, che qui Orazio eccettua, è chiaro che di matrona aveva poco o nulla e non sorprende la nota di Porfirione ahl.: *Haec autem adeo vilis fuit ut in aede Veneris theatri Pompeiani adulterium cum Valerio Arcisculo commiserit*). Il rispetto portato alle « *feminae stolatae* » implicava, tra l'altro, che

Assai piú dimessamente, ma in modo altrettanto coperto, vestivano le schiave: distinguerle dalle matrone, o almeno dalle matrone altolocate, era dunque facile. Le meretrici, infine, quelle non davano luogo a dubbi. Se non fosse bastata l'insegna della toga, solitamente di tessuto a tinta unita scura, vi era, inequivocabile, la tunica corta, di stoffa trasparente, che, anche in virtù della rinuncia all'imbarazzo del « *mamillare* » e del « *subligar* », insomma degli indumenti piú intimi, fungeva praticamente da vetrina. Appunto della « *togata* » dice Orazio, non senza ragione, che agli altri vantaggi essa aggiunge quello di « fare l'articolo » senza truccare la merce, esponendo apertamente quel che vende, sí che non ha bisogno di decantare ciò che ha di pregiato, né cerca di nascondere ciò che ha di brutto⁵⁵.

Per verità, l'*excursus* non sarebbe completo se non si accennasse a quello che è, quanto meno, un dubbio. Come vestivano le matrone, dunque le donne libere e oneste, della povera gente?

Le fonti romane, giuridiche e non giuridiche, non tacciono davvero la realtà che nella società di cui esse parlano la maggioranza, anzi la grande maggioranza, era fatta di gente umile o addirittura di povera e poverissima gente. Lo fanno con un senso di evidente fastidio verso questa « *sordida plebs* » maleodorante ed eccitabile, a volte addirittura

esse non venissero sottoposte a perquisizioni doganali sulla persona: della quale riguardosa esenzione non mancava, purtroppo, qualcuna che approfittasse. Quintiliano (*declam.* 359) imposta, a questo proposito, il caso di una matrona che, « *cum ad publicanos venisset, ... in sinum abdidit* » le cose da nascondere, opponendo poi ai doganieri l'inviolabilità del suo reggipetto. Tra le questioni che sorgono dalla fattispecie vi è questa: se i publicani, cui è interdetto perquisire le matrone, possano col loro permesso, sempre nella qualità di publicani, gettare uno sguardo sotto le vesti (« *an, quamvis scrutari matronam non liceat, ipsa permittente publicano licuerit?* »).

⁵⁵ Ivi 101-103: *Altera* (la meretrice), *nil obstat: Cois tibi paene videre est / ut nudam, ne crure malo, ne sit pede turpi; / metiri possis oculo latus*. Sulla professione v. Ulp. 1 l. *Iul. et Pap.* D. 23.2.43 pr.-3: *Palam quaestum facere dicemus non tantum eam, quae in lupanario se prostituit, verum etiam si qua (ut adsolet) in taberna cauponia vel qua alia pudori suo non parcat. Palam autem sic accipiemus passim, hoc est sine dilectu: non si qua adulteris vel stupratoribus se committit, sed quae vicem prostitutae sustinet. Item quod cum uno et altero pecunia accepta commiscuit, non videtur palam corpore quaestum facere; Marcell. 26 dig. D. 24.2.41 pr.: *Probrum intellegitur etiam in his mulieribus esse, quae turpiter viverent vulgoque quaestum facerent, etiamsi non palam*. Dunque: vi è una prostituzione palese (*palam*) e vi può essere anche una prostituzione clandestina (*etiamsi non palam*), ma il segno caratteristico è dato dalla professionalità, dalla offerta indiscriminata e a pagamento del proprio corpo, nonché dalla subordinazione del piacere al guadagno non occasionale.*

esigente e tumultuosa, ma lo fanno⁵⁶. Senonché la povera gente viene solitamente citata e considerata in blocco, come una specie di inevitabile zavorra sociale, senza la benché menoma cura di farci sapere come essa si articolasse, come vivesse, come sentisse e pensasse: il che dipende dal fatto che l'angolo visuale degli scrittori romani, giuridici e non giuridici, anche a causa del rilevante costo della loro preparazione e del loro mestiere, è l'angolo visuale delle famiglie agiate cui appartengono o dei ricchi Mecenate che li proteggono⁵⁷. Non è dalle fonti, dunque, che possiamo apprendere come andassero vestiti o malvestiti o stracciati, in Roma, coloro, intere moltitudini, che, pur potendo dire in astratto « *civis Romanus sum* » come tutti gli altri, erano nella realtà quotidiana nulla più che « vili meccanici »⁵⁸. Sappiamo solo che tendevano accentratamente al cencioso e che comunque erano ben lungi dal portare,

⁵⁶ Per tutti: Z. YAVETZ, « *Plebs* » and « *princeps* » (1969), con bibliografia. Mi limiterò a riferire un significativo brano di Tacito, *hist.* 1.4.3, sulle reazioni provocate in Roma dalla fine di Nerone: « Poco diversa da quella dei senatori era la gioia dei cavalieri di più alto rango; la parte del popolo integra e legata a casate illustri, i clienti e i liberti di coloro che erano stati condannati o mandati in esilio rinascevano alla speranza; la plebaglia avvezza al circo e ai teatri (*plebs sordida et circo ac theatris sueta*), e così pure i peggiori tra gli schiavi e quelli che consumate le proprie sostanze campavano sui vizi di Nerone, erano invece avviliti e tendevano avidamente l'orecchio ad ogni diceria » (sul testo, YAVETZ, *cit.* 142 ss.). Rispetto alla plebaglia anarchica che campava alla giornata la massa dei *clientes* si caratterizzava, nella società di Roma imperiale, non certo per maggiore dignità, ma solo per un vestire più acconcio: se da un lato i clienti erano costretti a subire ogni sorta di umiliazioni dai loro sprezzanti patroni (« *Duceris planta, velut ictus ab Hercule Cacus, / et ponere foris, si quid temptaveris umquam / hiscere, tamquam habeas tria nomina* » dice al cliente Giovenale, 3.125-127: « sarai accompagnato alla porta, o vi sarai gettato come da Ercole Caco, e sarai messo fuori di casa, se tenterai mai di aprire la bocca su qualcosa, quasi che avessi i *tria nomina* di un nobile »), dall'altro lato essi dovevano ingegnarsi, per mantenere il posto, di vestire dignitosamente e di essere pronti ad indossare la toga quando seguivano in pubblico il patrono (vesti, calzature, toga che spesso tirano addosso al soggetto, per il loro cattivo stato, lazzi smodati, povero cliente costretto anche a rendersi ridicolo, commenta ancora Giovenale, 3.147-153: *nil habet infelix paupertas durius in se, / quam quod ridiculos homines facit*).

⁵⁷ Il rilievo, pur facilissimo a farsi, ha cominciato a diffondersi in dottrina solo da pochi decenni: L. BONFANTE WARREN, *Roman Costumes*, in *ANRW.* 1.4 (1973) 584 ss.; KOLB (nt. 41) 242 nt. 17.

⁵⁸ A. MANZONI, *I promessi sposi* (ed. 1840) c. IV p. 71: « Nel mezzo, vile meccanico; o ch'io t'insegno una volta come si tratta co' gentiluomini ». La frase, come è noto, viene detta al giovane Lodovico, figlio di modesto negoziante, da un nobiluomo che non intendeva distaccarsi dal muro della strada, malgrado che Lodo-

salvo eccezioni, la toga gli uomini e la stola le donne. È dato presumere, quindi, relativamente a queste ultime, che esse rassomigliassero più a schiave, ed a schiave alquanto dimesse nel vestire, che non a « matrone » di rango⁵⁹. Onde è ben vero che si porrebbe, ai fini dell'editto « *de ademptata pudicitia* », il problema della loro riconoscibilità come *matres familiarum*, e non come *ancillae*, se non ci liberasse da questo imbarazzo la convinzione subbiettiva che alle attenzioni dei pappagalli stradali ben raramente esse reagivano ricorrendo al pretore, ma più spesso replicavano con qualche ben calibrata e sacrosanta parolaccia.

5. — E adesso è il momento di tentare, se possibile, di raccogliere le vele.

Assodato che la passante « *ancillari veste vestita* » è facilmente distinguibile dalla *matrona*, si può ben capire perché colui che la interPELLI « *contra bonos mores* » delinque, sí, ma « *minus peccat* ». Non si dica furbescamente che ciò è perché con le serve una certa maggiore licenza è permessa. È invece perché l'*iniuria* attecchita ad una *familia* nella persona di un suo schiavo aveva, per comune riconoscimento della società romana, un calibro sensibilmente minore di quello dell'*iniuria* perpetrata sulla persona del capofamiglia o di un componente libero della stessa. Basti ricordare, a conferma di ciò, che le *XII tabulae*, quando introdussero la punizione con pena fissa per l'ipotesi antiggiuridica dell'« *os fractum* », specificarono che la frattura ossea inferta ad un uomo libero si pagasse con la somma di 300 assi e quella inferta ad uno schiavo si pagasse, ovviamente a favore del suo *dominus*, con la somma di soli 150 assi⁶⁰.

vico lo rasantasse, venendogli incontro, col lato destro (« e ciò, secondo una consuetudine, gli dava diritto — dove mai si va a ficcare il diritto! — di non istaccarsi dal detto muro, per dar passo a chi fosse »). Per un esplicito divieto di uso della toga da parte dei *peregrini* e dei *dediticii*: Plin. *ep.* 4.11.3; Suet. *Cl.* 15.2 (ma v. anche Marcian. *D.* 49.14.32).

⁵⁹ Vanamente Augusto cercò di imporre l'uso della toga a chi frequentasse il Foro: la massa vi si aggirava in abiti dimessi, tutt'al più coprendosi col mantello a ruota, la *paenula* (cfr. Suet. *Aug.* 40.5). In queste condizioni la distinzione degli schiavi dai liberi risultava difficile, ma, dice Seneca nel *de clementia* (1.24), meglio così, meglio non mettere in evidenza che il numero degli schiavi soverchiava quello dei liberi. La *Historia Augusta* (*Alex. Sev.* 27.1-4) attribuisce ad Alessandro Severo il proposito di introdurre le uniformi tra la popolazione civile di Roma, ma vi si opposero energicamente, essa dice, Ulpiano e Paolo: la distinzione smaccata tra le varie classi e categorie sociali avrebbe suscitato troppe recriminazioni e rivalità.

⁶⁰ Cfr. Paul. *sing. et tit. de iniuriis* Coll. 2.5.5: *Legitima (actio iniuriarum) ex*

In che cosa si traduceva, sul piano dei provvedimenti, il « *minus peccat* » del disturbatore di una donna vestita da schiava? Prima ancora che in una condanna ridotta, alla cui determinazione avrebbe proceduto in sede di *aestimatio* equitativa il giudice del processo generato dall'esercizio dell'*actio iniuriarum*, esso si traduceva nella « *causae cognitio* » che il pretore si riservava per tali casi con l'editto « *de iniuriis quae servis fiunt* »⁶¹. In altri termini, il *dominus* offeso (o la *domina*, naturalmente) chiamava in giudizio il disturbatore con l'*actio iniuriarum*, riferendo quest'ultima al « combinato disposto » del così detto *edictum* « *de adtemptata pudicitia* » e dell'*edictum* « *de iniuriis quae servis fiunt* »⁶², e il pretore, sulla base di una sommaria valutazione del caso, decideva se ammettere o denegare l'azione. Dopo di che, essendo stata l'azione dichiarata ammissibile ed essendosi proceduto alla *litis contestatio*, stava al giudicante privato decidere se condannare ed a quanto.

Collegando direttamente a queste conclusioni il periodo finale, quello in cui si dice che il disturbatore di una donna « *non matronali habitu* » è « dunque » sottoposto all'*actio iniuriarum*, il senso e la connessione del discorso sono, se non vedo male, assolutamente ineccepibili. Dopo aver risolto per il sÌ il quesito sorto in ordine alla donna « *ancillari veste vestita* », Ulpiano non può non trarre la conseguenza, formulata in termini generali, che viene introdotta con l'« *igitur* ». Ed anzi, forse, questa formulazione generale apre uno spiraglio di soluzione, non so se e quanto realmente intravvista da Ulpiano, al caso della popolana non schiava, ma non vestita propriamente da matrona, né peraltro vestita da meretrice, di cui ho fatto cenno poc'anzi⁶³. Sia pure ai fini di una condanna piú limitata, in considerazione dello scusabile errore cui ha esposto il pappagallo stradale, anche la popolana priva di stola, in applicazione diretta dell'editto « *de adtemptata pudicitia* », l'*actio iniuriarum* è in grado di esercitarla.

lege XII tab.: « *Qui iniuria alteri fecit, V et XX sestertiorum poenam subito* », *quae lex generalis fuit; fuerunt et speciales, velut illa: « Manu iustive si os fregit libero, CCC, (si) servo, CL poenam subit sestertiorum ».*

⁶¹ *Retro* nt. 35.

⁶² A questo fine serviva egregiamente la *demonstratio* dello *iudicium iniuriarum*. E si tenga presente, a tale proposito, che il « combinato disposto », di cui si parla nel testo, non va preso alla lettera: non solo perché gli editti del pretore non erano intangibili e inalterabili atti legislativi, ma anche perché il giudicante aveva tutta la possibilità, in sede così detta « decretale », di adeguare il *iudicium* al caso concreto, anche a costo di distaccarlo dallo schema formulare proposto nell'editto.

⁶³ *V. retro* n. 4.

In tutto questo discorso, peraltro, la meretrice stona: Se essa ha per sua professione quella di eccitare impudicamente i passanti⁶⁴, se il suo modo di vestire e di abbigliarsi conferma al di là di ogni dubbio i suoi propositi venali, chi si mette a seguirla passo a passo, chi le rivolge richiami vezzosi, chi allontana da lei l'eventuale accompagnatore (il quale o sarà un altro cliente o sarà, come può anche darsi, il romanesco « magnaccia »), non offende una donna onesta e non cade certo in errore su lei o sulla sua famiglia di appartenenza: si adegua al giuoco provocato dalla meretrice con la sua offerta al pubblico. E non si dica che le matrone romane, nonché compiacersi di acconciature audaci e provocanti, giungessero veramente al punto da uscir di casa in abiti da meretrice. Lo afferma, è vero, Tertulliano⁶⁵, ma Tertulliano era uomo di alta moralità, tuttavia di temperamento incline al rigore ed alla veemenza⁶⁶. Sulle sue dichiarazioni io farei un calo. D'altronde, chi si vestisse deliberatamente da meretrice e fosse invece, si fa per dire, una distinta signora non poteva ignorare di correre il rischio di essere trattata da prostituta in istrada, e non era giusto che esercitasse con successo l'*actio iniuriarum* nei confronti del maschio che, tratto in inganno dal suo modo provocante di vestire, le avesse fatto intorno gli svolazzi⁶⁷.

Ecco perché sono convinto che Ulpiano, giurista e uomo di mondo, non può aver scritto il periodo « *multo minus, si meretricia veste feminae, non matrum familiarum vestitae fuissent* ». L'inserzione posteriore di questa nota obbedisce con tutta evidenza ad un'impostazione completamente diversa da quella ulpiana: un'impostazione di stampo, dirò così, tertullianesco. Quasi a venire incontro alle escandescenze di

⁶⁴ V. retro nt. 55.

⁶⁵ Tertull. *apolog.* 6.3: *Video et inter matronas atque prostribulas nullum de habitu discrimen relictum.*

⁶⁶ Cfr. anche Tertull. *de pallio* 4.9: *At nunc in semetipsas lenocinando, quo planius adeantur, et stolam et supparum (la sopravveste) et crepidulum (il sandalo) et caliendrum (la parrucca, o la sciarpa da passare sul capo?), ipsas quoque iam lecticas et sellas, quis in publico quoque domestice ac secretae habebantur, eieravere.* L'unica osservazione che vien fatto di muovere, a proposito di queste deplorazioni delle immodeste « rinunce » operate dalle donne dei suoi tempi, è che Tertulliano si preoccupa esclusivamente dell'immoralità delle donne di alto bordo.

⁶⁷ Messalina, che soleva allontanarsi di notte dal palazzo imperiale per andare a prestar servizio in un bordello, non dava luogo lungo la strada ad equivoci di questo tipo. Giovenale, 6.114-132, nel darci notizia, non si sa quanto attendibile, delle sue sortite notturne, precisa che essa faceva il percorso celando le chiome scure sotto una parrucca bionda e imbacuccandosi in pesanti mantelli.

Tertulliano e compagni nei confronti delle matrone in veste da meretrici, l'interpolatore ha annotato che anche chi insidia una donna in abiti da prostituta è responsabile, sia pure in misura limitatissima, di *iniuria*.

La tesi dell'interpolazione di D. 47.10.15.15, nei limiti del periodo « *multo minus fuissent* », non elimina, peraltro, anche se ne riduce i riferimenti, il problema del significato da attribuire al finale « (*actione*) *iniuriarum tenetur* ». Circa il disturbatore della passante vestita da schiava, in che senso ha affermato Ulpiano che egli è sottoposto all'*actio iniuriarum*, pur se « *minus peccat* »? La risposta è implicita in tutto il discorso che precede. Non è che il disturbatore sia responsabile di *iniuria* se ed in quanto la donna vestita da schiava si riveli essere una matrona⁶⁸ e non è nemmeno che la sua responsabilità sussista in questa ipotesi per effetto dell'« *edictum generale* »⁶⁹. La sua responsabilità, come si è visto, è affermata proprio in base all'editto sull'« *appellare* » (e sul resto), in eventuale combinazione con l'editto « *de iniuriis quae servis fiunt* », salvo che si traduce, per effetto del « *minus peccat* », in una condanna ridotta. Il che significa che per il disturbatore di donne in vesti da schiava non è l'« *an* » ad essere posto in discussione, ma il « *quantum* ».

Chi può essere stato l'autore, tanto fantasioso quanto pasticciatore, del glossema « *multo minus—fuissent* »? Escluderei Giustiniano, che non aveva il tempo e l'interesse per così fatti cincischiamenti. Teodora?⁷⁰

⁶⁸ Secondo la tesi, come sappiamo (*retro* n. 2), variamente argomentata dal Raber, dal Pernice e dal Wittmann.

⁶⁹ Secondo la tesi, in particolare, del Wittmann: *retro* n. 2.

⁷⁰ L'insinuazione (perché solo di insinuazione si tratta) è appigliata a quanto dice Procopio, *Anedoct.* 1-5, 9-15 e *passim*, circa il turbolento passato di attrice e di donna pubblica di Teodora figlia di Acacio. Son cose di cui più che giustamente fa scandalo, oltre tutto per il gusto plebeo che rivelano, quel grande gentiluomo di E. GIBBON, *Storia della decadenza e caduta dell'Impero romano* (tr. ital. 1967) 1459 ss. («Dopo aver esaurito le arti del piacere sensuale, con la massima ingratitude ella si lamentava della parsimonia della natura; ma i suoi lamenti, piaceri e artifici vanno velati nell'oscurità di una lingua dotta». V. infatti 1460 nt. 4, in cui il passo di Procopio, che documenta le buone ragioni di questo scatto gibboniano, viene riportato cautamente nell'originale greco, che « *non legitur* »). Ma Procopio non parla altrettanto di Teodora divenuta imperatrice, anzi il comportamento di Teodora, come moglie e consorte d'impero di Giustiniano, fu notoriamente improntato al più grande rigore morale: cfr., per tutti, B. RABIN, *Das Zeitalter Justinians* 1 (1960) 98 ss. Pertanto, l'idea che Teodora abbia potuto suggerire l'intervento interpolatorio relativo alle meretrici, di cui pur si intendeva, non ha fondamento. È giocoforza ripiegare sul solito lettore postclassico.